

**VIA MARIO VELLANI MARCHI, 20 - 41124 MODENA**

**TELEFONO 059/23.80.09 FAX 059/43.96.955**

**info@ordinefarmacistimo.it**

**ordinefarmacistimo@pec.fofi.it**

[**www.ordinefarmacistimo.it**](http://www.ordinefarmacistimo.it)

**DELIBERA N. 12 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.04.2021**

**AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE**

Il Consiglio Direttivo:

Visto l’art. 4, comma 1, del DL 44/2021 che prevede “G*li esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”;*

Visto l’art. 4, comma 3 del Dl 44/2021 che sancisce che “*entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede”;*

Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna del 02.04.2021 avente ad oggetto “Trasmissione elenchi per l'adempimento degli obblighi vaccinali ex art. 4 DL 44/2021” con la quale si chiedeva di trasmettere l’elenco degli iscritti all’Albo ai sensi del sopra indicato DL 44/2021 entro la data del 06/04/2021;

Considerate le diffide inviate dal - omissis - a cessare e/o non dare attuazione al trattamento e trasferimento illecito dei dati sensibili inerenti la situazione vaccinale disposta dal suddetto Decreto Legge;

Sentito il parere del DPO che confermava l’inoltro dei dati degli iscritti alla Regione Emilia Romagna nei termini di legge, ai sensi del DL 44/2021, inviando anche i dati dei colleghi che avevano inviato le diffide;

Considerati i tempi stretti previsti dal decreto legge di cui sopra che imponevano l’inoltro dei dati entro il 06.04.2021;

Ritenuto, pertanto, di dovere affidare ad un legale le risposte alle diffide ricevute;

Valutata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all’art 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento dell’incarico in esame, trattandosi di incarico di elevata specializzazione, richiedente qualifiche professionali non rinvenibili in capo al personale in servizio;

Ritenuto conto della professionalità dimostrata dall’Avv. De Capoa in ambito legale inerente le attività ordinistiche svolte presso altri Ordini provinciali della Regione;

Valutata la proposta pervenuta in data 14.04.2021 **(allegato n. 10 dei 1 pagina)**, da parte dello studio Legale De Capoa, che prevede un compenso massimo lordo di € 1500,00

Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione d e della Trasparenza adottato dall’Ordine;

Visto il Codice di Comportamento adottato dall’Ordine;

Visto il RAC adottato dell’Ordine;

Ritenuto di acquisire la documentazione prescritta dal D. Lgs. 33/2013 s.m.i.;

DELIBERA

* di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
* di ratificare l’incarico conferito in oggetto all’Avv De Capoa e di stabilire la fine dell’incarico in data 30.05.2021;
* che la presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, sezione Amministrazione Trasparente